



REGOLAMENTO COMUNALE
“COMMISSIONE COMUNALE A
PARTECIPAZIONE POPOLARE”
COMUNE DI GARGALLO

Articolo 1. Compiti e funzioni della commissione a partecipazione popolare

Ai sensi del Titolo III Capo I dell'art. 27 dello Statuto Comunale, il Comune promuove, favorisce e tutela la partecipazione dei cittadini all'amministrazione dell'Ente al fine di assicurarne il buon andamento, l'imparzialità e la trasparenza mediante l'istituzione di commissioni speciali temporanee con le modalità previste dal presente Regolamento.

Articolo 2. Istituzione e composizione e durata dei gruppi di lavoro

Il Consiglio Comunale, visto lo Statuto, approva le commissioni a partecipazione popolare e le rispettive competenze.

Le commissioni sono composte da 12 persone, proposte al Sindaco per 2/3 dal gruppo consiliare di maggioranza e da 1/3 dai gruppi consiliari di minoranza e durano in carica il periodo di mandato dell'Amministrazione Comunale che le istituisce.

Articolo 3. Elezione del presidente e del vice presidente

Il Sindaco convoca ciascuna Commissione permanente per la propria costituzione, mediante elezione dell'ufficio di presidenza composto dal Presidente e da un Vice Presidente.

Nella elezione del Presidente, se nessuno riporta la maggioranza assoluta dei voti, si procede al ballottaggio tra i due candidati che abbiano ottenuto il maggior numero di voti.

Nel caso ancora di parità di voti è proclamato eletto il più anziano dei componenti.

Per la nomina del Vice Presidente, è eletto chi ha ottenuto il maggior numero di voti, in caso di parità si procede a norma del comma precedente.

L'elezione avviene per votazione palese, solo per casi particolari su richiesta di uno o più componenti la commissione, si svolge con voto segreto.

Articolo 4. Compiti del presidente

Il Presidente della Commissione la rappresenta, la convoca e, sentito il Vice Presidente, forma l'ordine del giorno e presiede le sedute.

Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in caso di assenza o impedimento.

Articolo 5. Segretario delle Commissioni

Le Commissioni, per l'attività connessa con i compiti di segreteria, si avvalgono di un Segretario scelto tra i componenti della Commissione stessa.

Di ogni seduta il Segretario redige processo verbale, certifica la presenza dei componenti la Commissione e verifica i risultati delle votazioni.

Articolo 6. Richieste del Sindaco e del Consiglio Comunale

Il Sindaco può sempre invitare i Presidenti delle Commissioni a iscrivere nell'ordine del giorno uno o più argomenti, e quando lo ritenga necessario, chiedere la convocazione della Commissione stessa.

Articolo 7. Funzionamento delle sedute delle commissioni

Le sedute delle Commissioni sono valide con la presenza della metà più uno dei componenti.

Le decisioni sono prese con voto palese favorevole della maggioranza dei presenti.

La Commissione non può discutere su materie che non siano all'ordine del giorno.

Articolo 8. Consultazioni e collaborazioni

Le Commissioni, in funzione della materia trattata, si possono avvalere della consultazione e collaborazione di esperti esterni o di rappresentanti di organizzazioni di categoria, di associazioni, di istituzioni scientifiche e culturali e di altri organismi sociali.

Articolo 9. Partecipazione del Sindaco, degli Assessori e dei Funzionari

Le Commissioni hanno la facoltà di richiedere la presenza del Sindaco e degli Assessori durante le loro riunioni, i quali però non hanno diritto di partecipare al voto.

Le Commissioni hanno altresì facoltà di richiedere, previa intesa con il Sindaco o Assessore, l'intervento di funzionari dell'Amministrazione Comunale, per sentirli sulle materie e gli atti di loro competenza.

Articolo 10. Convocazione delle Commissioni

Le Commissioni sono convocate su disposizione del proprio Presidente.

Le convocazioni devono essere, di norma, diramate almeno tre giorni prima delle riunioni.

Qualora un terzo dei componenti della Commissione ne richieda la convocazione, indicando gli argomenti da inserire all'ordine del giorno, il Presidente dovrà convocare la Commissione entro dieci giorni dalla richiesta.

Le Commissioni non possono riunirsi nelle stesse ore nelle quali vi è seduta del Consiglio Comunale e, possibilmente, non in concomitanza tra loro.

Articolo 11. Verbali delle sedute

Il Presidente della Commissione apre la seduta e la chiude.

La seduta inizia con la lettura del processo verbale della seduta precedente. Quando sul processo verbale non vi siano osservazioni, esso si intende approvato; se è richiesta una votazione, questa ha luogo per alzata di mano.

Sul processo verbale non è concessa la parola se non a chi intende proporvi una ratifica, o chiarire il proprio pensiero espresso nella seduta precedente.

I processi verbali sono redatti dal Segretario della Commissione; dopo l'approvazione sono sottoscritti dal Presidente e dal Segretario, raccolti e conservati negli archivi dell'Amministrazione Comunale.

I processi verbali delle Commissioni, dopo l'approvazione, vengono trasmessi al Sindaco